

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO DICH/2022

• Professionisti Iscritti alla Cassa •

OGGETTO: COMUNICAZIONE ANNUALE OBBLIGATORIA PER GLI INGEGNERI E GLI ARCHITETTI ISCRITTI ALL'ALBO PROFESSIONALE (art. 2 del Regolamento Generale Previdenza).

OBBLIGATORietà DELLA COMUNICAZIONE

Tutti i professionisti iscritti nei rispettivi Albi professionali di ingegneri ed architetti hanno l'obbligo di comunicare annualmente ad Inarcassa l'ammontare del reddito professionale IRPEF e del volume di affari IVA.

La comunicazione deve essere presentata dagli iscritti a Inarcassa anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative. Sono tenuti alla compilazione della dichiarazione in qualità di iscritti anche coloro che sono stati tali per una frazione d'anno.

Per i professionisti deceduti la dichiarazione deve essere presentata dagli eredi.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

La comunicazione del reddito e del volume d'affari deve essere presentata obbligatoriamente mediante invio telematico entro il termine del 31.10.2023. È possibile procedere alla compilazione assistita ed alla trasmissione telematica del modello Dich/2022 attraverso l'apposita sezione presente nell'Area riservata Inarcassa Online, avendo a disposizione le credenziali di accesso.

Solo gli eredi dei professionisti deceduti sono esclusi dall'obbligo dell'invio telematico e devono trasmettere il modello cartaceo, reso disponibile sul sito, sezione "Modulistica", tramite pec o con raccomandata semplice. Il termine per l'invio della comunicazione e per il pagamento degli eventuali versamenti è prorogato di dodici mesi dalla data dell'avvenuto decesso.

Gli importi devono essere arrotondati: all'unità di Euro superiore se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di Euro, all'unità di Euro inferiore se la frazione decimale è inferiore a 50 centesimi di Euro. Per semplificare la compilazione sono già impostati i due zeri finali. **Non è possibile inserire valori negativi**, utilizzare lo zero.

SEZIONE A

1) DETERMINAZIONE DEL REDDITO PROFESSIONALE IRPEF

Al Reddito professionale Irpef - Deve essere inserito il reddito professionale netto prodotto nell'anno 2022 dichiarato ai fini IRPEF nell'anno 2023 e, pertanto, comprensivo dell'adeguamento agli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale - ISA, quale somma algebrica del:

- reddito professionale prodotto in forma individuale: rigo RE21, colonna 3 Redditi - 2023 (RE21, colonna 3 – RE24 in caso di perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti utilizzate a compensazione);
- reddito professionale prodotto in forma associata quale dichiarato per la quota di competenza: rigo RH15 Persone Fisiche 2023 in relazione a redditi o perdite di partecipazione in Associazioni professionali (RH17 Persone Fisiche 2023 in caso di perdite di lavoro autonomo di esercizi precedenti utilizzate a compensazione);
- reddito professionale prodotto in qualità di socio di società di persone - Società di Professionisti (SDP) e Società tra Professionisti (STP) - quale dichiarato per la quota di competenza (rigo RH18, colonna 1 Persone Fisiche 2023 in relazione al reddito di partecipazione in società semplici);
- reddito prodotto in qualità di socio di Società tra Professionisti (STP) (di cui all'art. 5 bis, comma 3 del Regolamento Generale Previdenza). In caso di quota derivante dalla partecipazione agli utili in società di capitali che hanno optato per il regime della trasparenza ai sensi dell'art. 116 del TUIR deve essere riportato in dichiarazione il valore del rigo RH7 Persone Fisiche 2023 (RH7, colonna 1 e colonna 2 – RH8 in caso di quote di perdita). Nel caso di partecipazione in una società di capitali soggetta a IRES deve essere riportata la quota di reddito prodotto dalla società nel 2022, determinata applicando la percentuale di partecipazione agli utili all'importo indicato nel rigo RF60, colonna 2 del Modello Redditi 2023 - Società di capitali. Per la quota di reddito del socio della STP si prescinde dalla qualificazione fiscale del reddito e dalla destinazione che l'assemblea della società abbia eventualmente riservato all'utile e, quindi, non rileva la mancata distribuzione ai soci.

I compensi riconducibili all'esercizio della professione di ingegnere e/o architetto devono essere ricompresi nei quadri della dichiarazione fiscale riservati al reddito professionale (quadri RE/RH). Il concetto di "esercizio della professione" deve intendersi come esercizio di attività che, pur non professionalmente tipiche, presentino tuttavia un nesso con l'attività professionale strettamente intesa. L'oggettiva riconducibilità alla professione dell'attività in concreto svolta dal professionista determina l'inclusione dei compensi derivanti da tale attività tra i redditi che concorrono a formare la base imponibile previdenziale.

Per l'individuazione delle attività che sono attratte alla professione di ingegnere ed architetto, si fa rinvio, a titolo esemplificativo, alla circolare INPS n. 72 del 10/04/2015 (<https://www.inarcassa.it/articoli/quando-isciversi-e-come>).

L'indennità di maternità e paternità e l'indennità per inabilità temporanea percepite nel corso del 2022 (da indicare nel rigo RE3 e già ricomprese nel rigo RE21 della dichiarazione Redditi 2023), concorrono a formare il reddito professionale.

I professionisti iscritti all'Albo professionale nel corso dell'anno 2022 devono indicare in A1 esclusivamente il reddito professionale prodotto successivamente all'iscrizione all'Albo.

A2 Reddito professionale Frazionato Irpef – Compilabile esclusivamente dagli iscritti ad Inarcassa per un periodo inferiore a 12 mesi che siano stati iscritti per lo stesso anno anche alla Gestione Separata Inps, in virtù di un rapporto di lavoro dipendente o assimilato.

Al fine di poter usufruire del frazionamento del reddito professionale è necessario contrassegnare con una “X” la casella “Gestione Separata”. Il reddito professionale imponibile verrà automaticamente calcolato in base agli effettivi mesi di iscrizione a Inarcassa.

2) DETERMINAZIONE DEL VOLUME D’AFFARI PRODOTTO ATTRAVERSO PARTITA IVA INDIVIDUALE

Il contributo integrativo deve essere applicato su tutti i corrispettivi anche se fatturati ad ingegneri, architetti, loro associazioni o società di ingegneria, di professionisti e tra professionisti. Per definire l’importo del contributo integrativo dovuto al netto di eventuali deduzioni spettanti, vanno compilati i seguenti moduli:

Allegato 1) Elenco delle PRESTAZIONI RICEVUTE per la deduzione del contributo integrativo. Tale modulo va compilato per portare in deduzione dall’importo del contributo integrativo dovuto la quota di contributo integrativo **versata per lo stesso anno**, risultante dalle fatture passive ricevute da ingegneri, architetti, associazioni, società di professionisti, società tra professionisti o da società di ingegneria, purché il dichiarante non sia il committente finale. Il contributo integrativo **versato** sarà portato in diminuzione del contributo integrativo per l’anno 2022 (Rigo E.2). La compilazione di questo elenco è **facoltativa**, in quanto il contributo non dedotto resta versato alla gestione previdenziale e viene retrocesso ai fini previdenziali sul proprio montante individuale, secondo le regole indicate nell’art. 26, comma 5 del Regolamento Generale Previdenza.

Allegato 2) Elenco delle PRESTAZIONI EFFETTUATE con addebito di contributo integrativo. Tale modulo va compilato in caso di prestazioni effettuate, nel corso dell’anno 2022, a favore di ingegneri, architetti, loro associazioni o società di ingegneria di professionisti o tra professionisti, purché non siano i committenti finali. La compilazione di questo elenco è **obbligatoria**.

Inarcassa procede annualmente ad attività di verifica aventi ad oggetto la congruità del contributo integrativo dedotto ai sensi dell’art. 5, comma 5 RGP, mediante il confronto incrociato tra il Modulo per la deduzione del contributo integrativo trasmesso nella dichiarazione dell’anno oggetto di accertamento e l’Elenco delle prestazioni professionali effettuate, compilato dai soggetti (Ingegnere, Architetto, Associazione, Società di Professionisti, Società tra Professionisti o Società di Ingegneria) che hanno fatturato le prestazioni.

Allegato 3) Autocertificazione delle operazioni effettuate nel periodo tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2015 con IVA ad esigibilità differita (art. 5, comma 1 ter, RGP). La compilazione di tale modulo ha la finalità di evitare duplicazioni contributive per effetto della applicazione del regime dell’IVA ad esigibilità differita ai fini del calcolo del contributo integrativo. Questo modulo è disponibile soltanto per i professionisti che, nell’ambito della dichiarazione dei redditi 2016, hanno provveduto a compilarlo e che presentano fatture certificate nella dichiarazione del 2016 non ancora incassate. Vanno riportati, nei campi della **colonna 11**, esclusivamente i dati relativi alle fatture con Iva ad esigibilità differita, già indicate nella dichiarazione dell’anno 2016, che sono state incassate, in tutto o in parte, nel corso dell’anno 2022.

Il contributo integrativo corrisposto, riferito a tali fatture, sarà portato in diminuzione del contributo integrativo dovuto per l’anno 2022 (Rigo E.3). Il contributo integrativo da versare per l’anno 2022 non potrà comunque essere inferiore al contributo minimo dovuto.

B1 Volume di affari complessivo prodotto attraverso Partita Iva individuale - Deve essere inserito il **volume di affari complessivo** prodotto attraverso partita IVA individuale nel 2022 e dichiarato ai fini dell’IVA nell’anno 2023 (rigo VE50).

I professionisti che dal 1° gennaio 2022 sono soggetti al regime ordinario, dopo essere stati soggetti ai regimi agevolati (forfetario/di vantaggio), devono aggiungere al valore da indicare nel rigo B1 l’ammontare delle fatture emesse nell’esercizio precedente, ma non assoggettate a contribuzione integrativa, in quanto incassate nel corso del 2022.

B2 Volume di affari professionale (al netto del contributo integrativo) prodotto attraverso Partita Iva individuale - Deve essere inserita la quota parte dell’importo indicato al rigo B1 riferito alla sola attività professionale **prodotta in Italia**, al netto del contributo integrativo assoggettato ad IVA nel corso del 2022, (ad esempio: se il volume di affari è di € 5.200,00 ed il contributo integrativo assoggettato ad IVA è di € 200,00 va indicato € 5.000,00) e degli eventuali corrispettivi riferiti ad attività diverse che vanno indicati solo al rigo B6.

B3 Quota di Volume di affari professionale effettuato nell’anno 2022 con Iva esigibile in anni successivi – Deve essere inserito il volume d’affari (compreso in B2) delle operazioni effettuate nell’anno 2022 con IVA esigibile negli anni successivi (rif. VE37 Mod. IVA 2023 colonna 1 e colonna 2 - al netto del contributo integrativo). Le operazioni comprendono quelle effettuate nei confronti dei soggetti di cui all’art. 6, comma 5 del D.P.R. 633/72 e quelle effettuate ai sensi dell’art. 32 bis del D.L. 83/2012 (regime dell’Iva per cassa in vigore dal 1° dicembre 2012).

B4 Volume di affari relativo a fatture professionali emesse negli anni precedenti con Iva esigibile nel 2022 – Deve essere inserito il volume d’affari professionale riferito a fatture con Iva ad esigibilità differita emesse in anni precedenti, per le quali l’imposta sia divenuta esigibile nel corso del 2022 (rif. VE39 Modello Iva 2023 – al netto del contributo integrativo).

B5 Volume di affari riferito a prestazioni professionali rese a soggetti residenti in stato UE ed extra UE - Deve essere inserito l’eventuale volume di affari (compreso in B1) relativo a prestazioni professionali rese a favore di soggetti residenti in uno Stato UE ed extra UE (rif. VE34 del Mod. IVA 2023). Ai sensi dell’art. 5.1 bis RGP, non rientrano nel “volume di affari professionale complessivo ai fini dell’IVA” i corrispettivi fatturati ai sensi dell’art. 21, comma 6 bis del D.P.R. 633/1972, per carenza del requisito di territorialità. Su tali corrispettivi non sussiste l’obbligo del versamento del contributo integrativo a Inarcassa, fatti salvi i casi di già avvenuta rivalsa sul committente.

B6 Volume di affari riferito ad attività diverse – Deve essere inserita la quota parte dell’importo indicato al rigo B1 riferito ad **attività diverse - non professionali - non rientranti nel campo di applicazione del contributo integrativo** (a titolo esemplificativo: fatture emesse per la ripartizione delle spese dello studio; prestazioni prodotte antecedentemente all’iscrizione all’albo professionale).

B7 Volume di affari imponibile del contributo integrativo – Tale rigo, autocompilato, indica il Volume di affari imponibile ai fini del calcolo del contributo integrativo: (B2-B3+B4).

L'eventuale indennità di maternità e di paternità ovvero l'indennità per inabilità temporanea, percepite nel corso dell'anno 2022, non concorrono a formare la base imponibile per il calcolo del contributo integrativo.

PROFESSIONISTI TENUTI ALLA COMPILAZIONE DEL QUADRO LM DELLA DICHIARAZIONE FISCALE PERSONE FISICHE 2023

A1 Reddito professionale Irpef - I professionisti che hanno adottato il regime di vantaggio introdotto dall'art. 27 del D.L. n. 98/2011 per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, tenuti a compilare la Sezione I del quadro LM della dichiarazione Persone Fisiche 2023, devono comunicare il reddito derivante dall'esercizio della professione indicato nel rigo LM6 al netto delle eventuali perdite pregresse portate in deduzione nel rigo LM9, colonna 3.

I professionisti che hanno adottato il regime forfetario introdotto dall'art. 1 commi 54-89 della L. n. 190/2014, tenuti a compilare la Sezione II dello stesso quadro LM della dichiarazione Persone Fisiche 2023, devono comunicare il reddito derivante dall'esercizio dell'attività professionale così individuato: somma dei rigi da LM22 a LM27, colonna 5, riferiti a redditi di natura professionale (se compilati più rigi riportare la sommatoria di essi) al netto del rigo LM 37, colonna 5.

Per entrambi i regimi agevolati l'eventuale indennità di maternità e di paternità ovvero l'indennità per inabilità temporanea, percepite nel corso dell'anno 2022, incrementano il reddito professionale.

I professionisti iscritti all'Albo professionale nel corso dell'anno 2022 devono indicare in A1 esclusivamente il reddito professionale prodotto successivamente all'iscrizione all'Albo.

A2 Reddito professionale Frazionato Irpef – Compilabile esclusivamente dagli iscritti ad Inarcassa per un periodo inferiore a 12 mesi che siano stati iscritti per lo stesso anno anche alla Gestione Separata Inps, in virtù di un rapporto di lavoro dipendente o assimilato. Al fine di poter usufruire del frazionamento del reddito professionale è necessario contrassegnare con una "X" la casella "Gestione Separata". Il reddito professionale imponibile verrà automaticamente calcolato in base agli effettivi mesi di iscrizione a Inarcassa.

I professionisti che hanno adottato i suddetti regimi agevolati, tenuti a compilare il quadro LM della dichiarazione Persone Fisiche 2023, devono addebitare in fattura il contributo integrativo commisurandolo al corrispettivo lordo dell'operazione e devono compilare i campi da B1 a B7 come di seguito indicato:

B1 Volume di affari complessivo prodotto attraverso Partita Iva individuale - Deve essere inserito il "Totale dei componenti positivi" indicato nel rigo LM2 (soggetti che aderiscono al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile) o la somma di tutti i rigi da LM22 a LM27, colonne 3 e 4 (contribuenti che fruiscono del regime forfetario) della dichiarazione Persone Fisiche 2023. I professionisti che dal 1° gennaio 2022 hanno adottato uno dei regimi agevolati, dopo essere stati soggetti al regime ordinario, possono sottrarre dal valore da indicare nel rigo B1 l'ammontare delle fatture emesse nell'esercizio precedente, assoggettate a contribuzione integrativa, ma effettivamente incassate nel corso dell'anno 2022.

L'Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 428/2022 ha precisato che l'imposta di bollo richiesta a rimborso in fattura dal contribuente che si avvale del regime forfetario di cui all'art. 1, commi 54-89, della Legge n. 190/2014, concorre alla formazione dei relativi ricavi/compensi lordi. Pertanto, considerato che l'importo del bollo addebitato in fattura dal professionista forfetario alimenta i suoi ricavi/compensi lordi, tale importo deve conseguentemente concorrere a formare anche il parametro di riferimento ai fini della quantificazione del contributo integrativo previdenziale.

B2 Volume di affari professionale prodotto attraverso Partita Iva individuale soggetto a contribuzione - Deve essere inserito l'importo derivante dall'esercizio della professione prodotto in Italia ricompreso nel rigo LM2 o la somma di tutti i rigi da LM22 a LM27, colonne 3 e 4, afferenti ad attività professionale prodotta in Italia. I professionisti che dal 1° gennaio 2022 hanno adottato uno dei regimi agevolati, dopo essere stati soggetti al regime ordinario, possono sottrarre dal valore da indicare nel rigo B2 l'ammontare delle fatture emesse nell'esercizio precedente, assoggettate a contribuzione integrativa, ma effettivamente incassate nel corso dell'anno 2022.

Laddove tale ammontare sia totalmente riconducibile all'esercizio della professione, nei rigi B1 e B2 deve essere indicato il medesimo importo.

B3 Quota di Volume di affari professionale prodotto nell'anno 2022 con Iva esigibile in anni successivi – I professionisti tenuti alla compilazione del Quadro LM non valorizzano tale rigo.

B4 Volume di affari relativo a fatture professionali emesse negli anni precedenti con Iva esigibile nel 2022 - Deve essere inserito il volume d'affari professionale riferito a fatture con Iva ad esigibilità differita emesse in anni precedenti (se a regime ordinario), per le quali l'imposta sia divenuta esigibile nel corso del 2022.

B5 Volume di affari riferito a prestazioni professionali rese a soggetti residenti in stato UE ed extra UE – Deve essere inserito l'eventuale volume di affari (compreso in B1) relativo a prestazioni professionali rese a favore di soggetti residenti in uno Stato UE ed extra UE. Ai sensi dell'art. 5.1 bis RGP, non rientrano nel "volume di affari professionale complessivo ai fini dell'IVA" i corrispettivi fatturati ai sensi dell'art. 21, comma 6 bis del DPR 633/1972, per carenza del requisito di territorialità. Su tali corrispettivi non sussiste l'obbligo del versamento del contributo integrativo a Inarcassa, fatti salvi i casi di già avvenuta rivalsa sul committente.

B6 Volume di affari riferito ad attività diverse - Deve essere inserita la quota parte dell'importo indicato al rigo B1 riferito ad **attività diverse - non professionali - non rientranti nel campo di applicazione del contributo integrativo** (a titolo esemplificativo: fatture emesse per la ripartizione delle spese dello studio; prestazioni prodotte antecedentemente all'iscrizione all'Albo professionale).

B7 Volume di affari imponibile del contributo integrativo - Tale rigo, autocompilato, indica quindi l'importo di Volume di affari imponibile ai fini del calcolo del contributo integrativo: (B2+B4).

L'eventuale indennità di maternità e di paternità ovvero l'indennità per inabilità temporanea, percepita nel corso dell'anno 2022, non concorrono a formare la base imponibile per il calcolo del contributo integrativo, non vanno quindi inserite nel rigo B2. Qualora tali indennità fossero state inserite nei quadri fiscali LM, le stesse vanno riportate nel campo B6.

3) DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI PRODOTTO ATTRAVERSO PARTITA IVA DI ASSOCIAZIONE, DI SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI O TRA PROFESSIONISTI O DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO.

C1/D1 Volume di affari complessivo di competenza prodotto attraverso Partita Iva di associazione/società/raggruppamento temporaneo - Deve essere trascritto il volume di affari complessivo di competenza prodotto, rispettivamente, attraverso partita IVA di Associazione, di Società di Professionisti o Società tra Professionisti (anche se costituita in forma di società di capitali) o Raggruppamento Temporaneo, come risultante dalla applicazione della quota percentuale di partecipazione alla società sull'importo complessivo del volume di affari dell'associazione, della società o del raggruppamento temporaneo.

C2/D2 Volume di affari professionale di competenza prodotto attraverso Partita Iva di associazione/società/raggruppamento temporaneo - Deve essere inserita la quota di spettanza dell'importo indicato al rigo C1/D1 riferito alla sola attività professionale prodotta in Italia, sottratto il contributo integrativo (ad esempio: se il volume di affari è di € 5.200,00 ed il contributo integrativo assoggettato ad IVA è di € 200,00 va indicato € 5.000,00) e gli eventuali corrispettivi riferiti ad attività diverse che vanno indicati solo al rigo C6/D6.

Nel caso in cui tra i soci della Società tra Professionisti (STP) siano presenti soci non professionisti, la percentuale di partecipazione deve essere riproporzionata escludendo dal calcolo la quota di partecipazione dei soci non professionisti, ridistribuendola sulle quote dei soci professionisti.

C3/D3 Quota di Volume di affari professionale prodotto nell'anno 2022 con Iva esigibile in anni successivi - Deve essere inserita la quota di spettanza del volume d'affari delle operazioni effettuate nell'anno 2022 con IVA esigibile negli anni successivi (rif. VE37 Mod. IVA 2023 colonna 1 e colonna 2 - al netto del contributo integrativo). Le operazioni comprendono quelle effettuate nei confronti dei soggetti di cui all'art. 6, comma 5 del D.P.R. 633/72 e quelle effettuate ai sensi dell'art. 32 bis del D.L. 83/2012.

C4/D4 Quota di Volume di affari relativo a fatture professionali emesse negli anni precedenti con Iva esigibile nel 2022 - Deve essere inserita la quota di spettanza del volume d'affari professionale (al netto del contributo integrativo) riferito a fatture con Iva ad esigibilità differita emesse in anni precedenti, per le quali l'imposta sia divenuta esigibile nel corso del 2022 (rigo VE39 Persone Fisiche 2023 - al netto del contributo integrativo).

C5/D5 Volume di affari riferito a prestazioni professionali rese a soggetti residenti in stato UE ed extra UE - Deve essere inserita la quota di spettanza dell'eventuale volume di affari (compreso in C1/D1) relativo a prestazioni professionali rese a favore di soggetti residenti in uno Stato UE ed extra UE (rif. VE34 del Mod. IVA 2023). Ai sensi dell'art. 5.1 bis RGP, non rientrano nel "volume di affari professionale complessivo ai fini dell'IVA" i corrispettivi fatturati ai sensi dell'art. 21, comma 6 bis del DPR 633/1972, per carenza del requisito di territorialità. Su tali corrispettivi non sussiste l'obbligo del versamento del contributo integrativo a Inarcassa, fatti salvi i casi di già avvenuta rivalsa sul committente.

C6/D6 Volume di affari riferito ad attività diverse - Deve essere inserita la quota di spettanza del volume d'affari (compreso in C1/D1) riferito ad **attività diverse - non professionali - non rientranti nel campo di applicazione del contributo integrativo**.

C7/D7 Volume di affari imponibile del contributo integrativo - Tale rigo indica il Volume di affari imponibile ai fini del calcolo del contributo integrativo e viene compilato come somma algebrica degli importi indicati nei seguenti righe: (C2-C3+C4) + (D2-D3+D4).

Nel caso di svolgimento dell'attività professionale in tutto o in parte mediante Società tra Professionisti (STP), il volume di affari deve comprendere la quota calcolata applicando la percentuale di partecipazione agli utili del socio al volume di affari (al netto del contributo integrativo) prodotto dalla società. Nel caso in cui tra i soci della STP siano presenti soci non professionisti, la percentuale di partecipazione deve essere riproporzionata escludendo dal calcolo la quota di partecipazione dei soci non professionisti, ridistribuendola sulle quote dei soci professionisti.

La partecipazione contestuale ad una associazione/società/raggruppamento temporaneo comporta compilazioni separate anche se il conteggio del contributo integrativo deve essere effettuato per la somma dei diversi volumi d'affari.

4) DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO

E1 Determinazione del contributo integrativo - L'importo del contributo integrativo è determinato nella misura del 4% del volume di affari Iva professionale quale riportato ai righe (B7+C7+D7).

E2 Contributo integrativo da portare in deduzione - È il contributo integrativo **versato nell'anno 2022** per le prestazioni professionali ricevute da altri ingegneri o architetti, loro associazioni professionali o società di ingegneria, società di professionisti e tra professionisti. Tale importo

potrà essere dedotto dal contributo dovuto per l'anno 2022 solamente se il dichiarante, destinatario delle citate prestazioni, non si configuri come committente finale.

In caso di associazioni professionali ovvero di società di professionisti o società tra professionisti, la quota che l'associato/socio potrà dedurre deve essere determinata in relazione alla quota associativa/societaria posseduta.

Il rigo E2 sarà valorizzato solamente in seguito alla compilazione del Modulo riepilogativo per la deduzione del contributo integrativo (Prestazioni Ricevute). La mancata o infedele compilazione del Modulo preclude la possibilità di deduzione.

E3 Contributo integrativo da portare in deduzione ex art. 5.1 ter RGP – Viene valorizzato solamente in seguito alla compilazione del modulo "Iva differita" e riduce l'importo del contributo integrativo dovuto per l'anno 2022. Tale decremento evita la duplicazione nel calcolo del contributo sul volume d'affari riferito a fatture con Iva ad esigibilità differita emesse nel quadriennio 2012-2015, sul quale è stato già corrisposto il contributo integrativo.

SEZIONE B

ACCERTAMENTI FISCALI DIVENUTI DEFINITIVI NEL 2022

Deve essere compilata solo dal professionista cui siano stati notificati, da parte degli Uffici Fiscali, accertamenti divenuti definitivi nell'anno 2022 per gli anni indicati nel modulo anche a seguito di accertamento con adesione. Deve essere inserito **il valore di reddito e/o di volume di affari totale accertato in via definitiva e non la sola eccedenza**. I valori comunicati entro i termini sopra indicati non saranno sanzionati. Non utilizzare la sezione B per comunicare rettifiche di redditi o di volumi di affari che non derivino da accertamenti degli Uffici Fiscali.

SEZIONE C

DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE VARIAZIONI INTERVENUTE NEL 2022 E ALLO STATO DI PENSIONATO DI ALTRO ENTE

I requisiti che comportano l'obbligatorietà dell'iscrizione, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, sono:

- iscrizione all'Albo professionale;
- inesistenza di altro rapporto previdenziale obbligatorio;
- possesso di partita IVA.

Attenzione! La dichiarazione dovrà essere effettuata nel solo caso in cui, nel corso del 2022, siano intervenute variazioni inerenti i suddetti requisiti. Per variazioni intervenute in annualità diverse dal 2022 e/o per comunicare più periodi di esclusione è possibile accedere alla propria area riservata su Inarcassa on line nella sezione "Domande e certificati > Domande".

CONTRIBUTO SOGGETTIVO FACOLTATIVO

La contribuzione soggettiva facoltativa è aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria ed offre la possibilità di incrementare il montante contributivo e, conseguentemente, l'ammontare delle prestazioni pensionistiche. Gli iscritti alla Cassa possono versare, in via volontaria, il contributo soggettivo facoltativo determinandone l'importo tramite l'apposita funzione "Contributo facoltativo", sezione "Domande e certificati", in base ad un'aliquota modulare nella misura compresa tra l'1% e l'8,5% del reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF per l'anno 2022 (Rif. A1), fino al massimale contributivo di euro 131.100,00. Il contributo facoltativo minimo non potrà essere inferiore ad euro 225,00 (importo minimo infrazionabile).

Il versamento può essere effettuato dal momento della presentazione della dichiarazione on line e l'avviso di pagamento PagoPA deve essere generato **entro e non oltre il 31 dicembre 2023**.

MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CONGUAGLIO

Il pagamento del conguaglio dei contributi dovuti a saldo per l'anno 2022 deve essere effettuato in **UNICA SOLUZIONE entro il 31-12-2023** con avviso di pagamento PagoPA, o con Modello F24 che, a conclusione della procedura di invio telematico del modello Dich/2022, dovranno essere generati seguendo le istruzioni.

Sistema PagoPA

Dallo scorso anno i professionisti devono utilizzare – in sostituzione del bollettino M.AV. – l'avviso di pagamento PagoPA. Tale strumento permette l'accredito e la rendicontazione dell'avvenuto versamento pressoché in tempo reale.

Nella pagina Inarcassa Online, in “Gestione Pagamenti” saranno resi disponibili gli Avvisi di pagamento PagoPA con il codice IUV (Identificativo Univoco del Versamento) e il conguaglio potrà essere versato:

- a) con la stampa dell’Avviso di Pagamento presso gli sportelli bancari, gli sportelli ATM o i punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5;
- b) on-line con l’internet banking, carte di credito, carte di debito, paypal.

Modello di pagamento unificato F24

Il conguaglio può essere versato attraverso la compilazione del modello F24 con modalità telematica mediante i seguenti canali:

- a) **Entratel o Fisconline** messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate;
- b) **Servizi di internet banking** messi a disposizione dagli intermediari abilitati (banche, Poste Italiane e Agenti della Riscossione).

Il modello F24 consente di compensare i debiti verso Inarcassa con il credito IVA, i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’IRAP. La **compensazione** è possibile esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate (cfr. Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 110/E del 31/12/2019). In particolare, ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 124/2019, i crediti superiori a 5.000,00 euro relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’IRAP sono compensabili a seguito della preventiva presentazione della dichiarazione e a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione.

In caso di compensazione, resta fermo l’obbligo di presentare il modello F24 anche se “a saldo zero”.

I **codici tributo** abbinati agli importi dovuti a Inarcassa sono i seguenti:

- E085** = contribuzione soggettiva minima;
- E086** = contribuzione soggettiva conguaglio;
- E087** = contribuzione integrativa minima;
- E088** = contribuzione integrativa conguaglio;
- E089** = contribuzione per maternità/paternità.

Rateazione SDD

Il conguaglio, se pari o superiore a 1.000,00 euro può essere rateizzato in tre rate (marzo, luglio e novembre) mediante il sistema SDD (Sepa Direct Debit).

L’agevolazione è riservata ai professionisti e pensionati iscritti nel 2023 che non:

- abbiano presentato domanda di pensione con decorrenza successiva al 31/12/2023;
- abbiano esercitato la deroga al versamento del contributo soggettivo minimo per l’anno oggetto di dichiarazione.

Alla rateazione è applicato un tasso di interesse nella misura dell’1,5% annuo. La richiesta può essere effettuata contestualmente alla compilazione della dichiarazione o anche successivamente, utilizzando il medesimo applicativo IOL oppure accedendo alla voce di menù “Agevolazioni”, ma non oltre la data del **30 novembre 2023**.

SANZIONI

Ai sensi dell’art. 16 della legge 03-01-81, n. 6 come modificato dall’art. 14 della legge 11-10-90, n. 290 e dall’art. 2 del Regolamento Generale Previdenza, l’omissione, il ritardo oltre il termine del **31 ottobre 2023** e l’infedeltà della comunicazione costituiscono **infrazione disciplinare**, ferme restando le sanzioni di cui agli artt. 2 e 10 del Regolamento Generale Previdenza, applicabili nel caso di inadempienza nella comunicazione e nel pagamento del contributo dovuto rispetto alle scadenze prescritte.

Non sono applicabili le sanzioni:

- a) nel caso in cui il soggetto obbligato provveda comunque al pagamento dei contributi entro i termini previsti e non ritardi l’invio della dichiarazione oltre il 31 dicembre;
- b) nel caso di errori formali di compilazione e/o rettifica della dichiarazione, oltre il termine di scadenza, che non comportino l’addebito di una ulteriore contribuzione.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (AI SENSI DEL Reg. UE 2016/679)

Inarcassa, in qualità di Titolare del trattamento, rammenta quanto già illustrato nell’Informativa privacy resa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 in merito al fatto che, i dati personali raccolti saranno trattati per adempiere gli obblighi statutari dell’associazione, utilizzando sistemi informatizzati di elaborazione. Il conferimento è obbligatorio per legge e non necessita del consenso dell’interessato come specificamente indicato nella citata Informativa ed il mancato conferimento comporterà l’applicazione delle sanzioni ivi specificate. I dati personali raccolti saranno comunicati alla Banca Popolare di Sondrio per il servizio di raccolta dei contributi e non saranno oggetto di diffusione. Per verificare i dati e farli integrare, aggiornare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dal Capo III del citato Reg. UE 2016/679, ci si potrà rivolgere al DPO (Data Protection Officer) di Inarcassa, contattabile ai seguenti recapiti:

DATI ANAGRAFICI

Per l'aggiornamento dei nostri archivi informatici si richiede di compilare, modificare o confermare l'apposita sezione relativa ai dati anagrafici del professionista (indirizzo di residenza, indirizzo pec, mail e recapiti telefonici) e del suo nucleo familiare (coniuge e figli). La compilazione della sezione riguardante il nucleo familiare (coniuge e figli) non è obbligatoria ed è finalizzata esclusivamente ad attività di raccolta dati e analisi statistiche per il monitoraggio degli istituti previdenziali e assistenziali di Inarcassa. Qualora i dati presenti non richiedano aggiornamenti, sarà sufficiente darne conferma.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Comunicazione annuale obbligatoria	Art. 2 Regolamento Generale Previdenza
Contributo integrativo	Art. 5 Regolamento Generale Previdenza
Prestazioni professionali	Art. 5.5 Regolamento Generale Previdenza
Volume di Affari	Art. 20, D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972
Reddito professionale	Artt. 53 e 54, D.P.R n. 917 del 22 dicembre 1986
Accertamenti definitivi	Art. 2.6 Regolamento Generale Previdenza
Controllo comunicazioni	Art. 3.3 Regolamento Generale di Previdenza

Il testo del Regolamento Generale Previdenza è consultabile sul sito Internet www.inarcassa.it

VOLUME DI AFFARI COMPLESSIVO DI COMPETENZA PRODOTTO ATTRAVERSO PARTITA IVA DI SOCIETA'/RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO	D.1	<small>PARTITA IVA SOCIETA' DI PROFESSIONISTI (SS, SNC, SAS, COOP) O DI SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI</small>	<input type="text"/>	QUOTA %	<input type="text"/>	VOLUME DI AFFARI TOTALE	<input type="text"/>	.00
VOLUME DI AFFARI PROFESSIONALE DI COMPETENZA (al netto del contributo integrativo) PRODOTTO ATTRAVERSO PARTITA IVA DI SOCIETA'/RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO SOGGETTO A CONTRIBUZIONE	D.2					VOLUME DI AFFARI PROFESSIONALE	<input type="text"/>	.00
(a dedurre) QUOTA PARTE DEL VALORE INDICATO IN D.2 RELATIVO A FATTURE PROFESSIONALI EMESSE NEL 2022, CON IVA ESIGIBILE IN ANNI SUCCESSIVI (VE37 Modello IVA 2023 - al netto del contributo integrativo)	D.3					VOLUME DI AFFARI PROFESSIONALE	<input type="text"/>	.00
(a sommare) VOLUME DI AFFARI RELATIVO A FATTURE PROFESSIONALI EMESSE NEGLI ANNI PRECEDENTI CON IVA ESIGIBILE NEL 2022 (VE39 Modello Iva 2023 - al netto del contributo integrativo)	D.4					VOLUME DI AFFARI PROFESSIONALE	<input type="text"/>	.00
VOLUME DI AFFARI RIFERITO A PRESTAZIONI PROFESSIONALI RESE A SOGGETTI RESIDENTI IN STATO UE ed extra UE (VE34 Modelli IVA 2023)	D.5					VOLUME DI AFFARI PROFESSIONALE	<input type="text"/>	.00
VOLUME DI AFFARI RIFERITO AD ATTIVITA' DIVERSE	D.6					VOLUME DI AFFARI	<input type="text"/>	.00
VOLUME DI AFFARI PROFESSIONALE IMPONIBILE DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO (D2-D3+D4)	D.7					IMPONIBILE	<input type="text"/>	.00

DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO

CONTRIBUTO INTEGRATIVO LORDO (4% degli importi di cui ai punti B7, C7 e D7)	E1		<input type="text"/>	.00
CONTRIBUTO INTEGRATIVO da portare IN DEDUZIONE, ai sensi dell'art. 5.5 RGP, in quanto corrisposto a favore di: (compilare Allegato 1)	E2	INGEGNERI, ARCHITETTI, ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI, SOCIETA' DI PROFESSIONISTI, SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI E SOCIETA' DI INGEGNERIA	<input type="text"/>	.00
CONTRIBUTO INTEGRATIVO da portare IN DEDUZIONE, ai sensi dell'art. 5.1 ter RGP (compilare Allegato 3)	E3		<input type="text"/>	.00

SEZIONE B - ACCERTAMENTI FISCALI DIVENUTI DEFINITIVI NEL 2022

	PARTITA IVA INDIVIDUALE	PARTITA IVA ASSOCIATIVA	PARTITA IVA SOCIETARIA
REDDITO IRPEF	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2018	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2019	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2020	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2021	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

SEZIONE C - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE VARIAZIONI INTERVENUTE NEL 2022 E ALLO STATO DI PENSIONATO DI ALTRO ENTE

<input type="checkbox"/> Non Essere	<input type="checkbox"/> Essere in possesso di Partita Iva Individuale	<input type="text"/>	dal	<input type="text"/>	al	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Non Essere	<input type="checkbox"/> Essere in possesso di Partita Iva Associativa	<input type="text"/>	dal	<input type="text"/>	al	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Non Essere	<input type="checkbox"/> Essere in possesso di Partita Iva Societaria	<input type="text"/>	dal	<input type="text"/>	al	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Essere iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria presso		<input type="text"/>	dal	<input type="text"/>	al	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Essere pensionato di altro Ente		<input type="text"/>	dal	<input type="text"/>		

Consapevole delle responsabilità civili e penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni false, secondo il DPR n. 445 del 28/12/2000, dichiaro sotto la mia responsabilità la veridicità di tutti i dati trascritti nelle sez. A e B (corrispondenti alle dichiarazioni fiscali per l'anno 2022 e agli accertamenti diventati definitivi nel 2022) e nella sez. C.

Data.....

Firma.....

**Allegato 2 – Elenco delle PRESTAZIONI EFFETTUATE con addebito di contributo integrativo
(v. istruzioni alla compilazione della dichiarazione)**

 Il/La sottoscritt _____ Ing. Arch.
 nato/a _____ Prov. _____ il _____
 Matr. Inarcassa _____ Codice fiscale _____

elenca i dati relativi ai soli soggetti - Ingegneri, Architetti, Associazioni Professionali, Società di Professionisti e tra Professionisti, Società di Ingegneria - ai quali ha fatturato prestazioni professionali con addebito di contributo integrativo nell'anno di riferimento 2022 purché non siano committenti finali.

P.IVA del dichiarante (individuale/ associativa/ societaria) con quale è stata effettuata la prestazione	N. documenti (*)	Partita IVA del ricevente la prestazione	Nome e Cognome/ Ragione Sociale del ricevente la prestazione	Imponibile (sul quale è stato calcolato il contributo integrativo) (**)	Contributo integrativo addebitato (**)
Totale Importo in Euro					

Data _____ Firma del dichiarante _____

(*) Il N. documenti corrisponde al numero di fatture emesse con la Partita IVA del dichiarante verso lo stesso soggetto (professionista, associazione, società).

 (**) Indicare tali valori al netto delle eventuali note di credito. **Gli ingegneri e/o architetti associati, ovvero i soci di una società di professionisti e tra professionisti devono indicare sia l'imponibile che il contributo integrativo corrisposto in proporzione alla quota percentuale di effettivo possesso della rispettiva partita iva associativa/societaria.**

Allegato 3 - Autocertificazione delle operazioni effettuate nel periodo tra il 1 gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2015 con Iva ad esigibilità differita (art. 5, comma 1 ter RGP)

Questo modulo può essere compilato esclusivamente da coloro che hanno emesso fatture ad esigibilità differita nel quadriennio 2012-2015 e per le quali è già stato versato il contributo integrativo a Inarcassa.

Vanno riportati soltanto gli importi relativi alle fatture suddette incassate nel corso dell'anno 2022. Il contributo integrativo corrisposto, riferito a tali fatture, sarà portato in diminuzione del contributo integrativo dovuto per l'anno 2022.

Il contributo integrativo da versare per l'anno 2022 non potrà comunque essere inferiore al contributo minimo dovuto.

Il sottoscritto	Cognome	Nome	Ing./Arch.
Matricola Inarcassa			
nato a			CF

IMPORTI REGISTRATI NEL PERIODO 2012-2015				
1	2	3	4	5
Anno	Totale Volume di Affari Professionale Dichiarato	Contributo Integrativo Dovuto	Totale contributo integrativo versato al netto del contributo minimo dovuto negli anni precedenti	Totale contributo integrativo versato al netto del contributo minimo dovuto (dichiarazione 2022)
2012				
2013				
2014				
2015				

AUTOCERTIFICAZIONE DELLE FATTURE EMESSE CON IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Anno	Partita Iva dichiarante	Tipo Partita Iva	N. Fattura	Partita Iva del Committente	Committente (Nome e Cognome o Denominazione)	Imponibile Iva non esigibile al 31/12/2015	Imponibile Iva di colonna 7 divenuto esigibile negli anni precedenti	Imponibile Iva non esigibile negli anni precedenti	Contributo integrativo teorico deducibile per gli anni precedenti	Imponibile Iva divenuto esigibile nel 2022	Imponibile Iva con esigibilità successiva al 2022	Contributo integrativo teorico deducibile per l'anno 2022

DATI DI RIEPILOGO							
1	2	3	4	5	6	7	8
Anno	Imponibile Iva non esigibile al 31/12/2015	Imponibile Iva di colonna 7 divenuto esigibile negli anni precedenti	Imponibile Iva non esigibile negli anni precedenti	Contributo integrativo effettivamente dedotto negli anni precedenti	Contributo non dedotto negli anni precedenti	Contributo teorico deducibile per l'anno 2022	Contributo deducibile effettivo per l'anno 2022

Consapevole delle responsabilità civili e penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni false, secondo il DPR n. 445 del 28/12/2000, dichiaro sotto la mia responsabilità la veridicità di tutti i dati trascritti.

Data.....

Firma.....